



SICURTECH
VILLAGE

IL DECRETO 20.12.2012: IL DECRETO IMPIANTI

**IL RUOLO DELLE IMPRESE SPECIALIZZATE:
REALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE E MANUTENZIONE**

Natale Mozzanica

Bari, 23 giugno 2015

ESSERE IMPRESA “ABILITATA” NELLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO SECONDO IL DECRETO 22.01.2008 n. 37, SIGNIFICA ESSERE ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA PROPRIA PROVINCIA ALLA LETTERA g).

* * * *

ESSERE IMPRESA “SPECIALIZZATA” NELLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, SIGNIFICA ESSERE IN POSSESSO DELLE CONOSCENZE E DELLA TECNOLOGIA SPECIFICA, CHE CONSENTONO DI INSTALLARE IMPIANTI ANTINCENDIO A REGOLA D'ARTE, SEGUENDO IL PROGETTO, LE VIGENTI NORMATIVE E LE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE APPLICABILI.



SICURTECH
VILLAGE

IL RUOLO DELLE IMPRESE SPECIALIZZATE: REALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE E MANUTENZIONE



ANIMA®



CONFINDUSTRIA

**LE AZIENDE ASSOCIATE "UMAN",
CHE REALIZZANO IMPIANTI
ANTINCENDIO, HANNO AL LORO
INTERNO CONOSCENZE E
PROFESSIONALITA' TALI, CHE LE
CONSENTONO DI AFFRONTARE
CON COMPETENZA LA
COSTRUZIONE DI UN QUALSIASI
IMPIANTO NEL PIENO RISPETTO
DELLA REGOLA DELL'ARTE,
DALLA NORMA TECNICA E DELLA
LEGISLAZIONE VIGENTE .**

**IL CONTINUO CONFRONTO CON
LA NORMA TECNICA E' LA BASE
DELLA FORMAZIONE DEL
PERSONALE DELLE AZIENDE
UMAN.**



LA CONOSCENZA, IL CONFRONTO GIORNALIERO CON LA NORMA TECNICA E LA SPECIALIZZAZIONE, QUINDI, CONSENTONO LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI RISPONDENTI A TUTTE LE NORME TECNICHE VIGENTI:

- **Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).**
- **Norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).**
- **Norme UNI EN (Norme normalizzate europee recepite da UNI).**
- **Specifiche tecniche UNI CEN/TS o Rapporti Tecnici UNI CEN/TR.**
- **Norme internazionali NFPA (National Fire Protection Systems).**
- **Regolamenti internazionali FM (Factory Mutual).**

LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLITAMENTE SI SVILUPPA SU DUE BINARI:

- **L'impresa specializzata acquisisce la documentazione progettuale, realizzata secondo il DM 20.12.2012 dal Tecnico Abilitato o dal Professionista Antincendio, trasmessa dal Committente, la verifica e la rielabora in funzione delle esigenze o delle varianti di cantiere subentrate in fase di montaggio.**


oppure

- **L'impresa specializzata acquisisce i dati di Capitolato dell'impianto che deve essere realizzato, sviluppa tutta la documentazione progettuale, la trasmette per approvazione al Committente o ai Brokers assicurativi da lui delegati, e, a seguito di approvazione, la riverifica e la rielabora in funzione delle esigenze di cantiere.**

- **COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO
SECONDO LA REGOLA TECNICA E
LA NORMA TECNICA DEFINITA**

Riferimenti: Decreto n. 37/2008 Art. 5-6,
comma 3 - Decreto 20.12.2012 Allegato
Punto 2.2

“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.



Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione si considerano redatti secondo la regola dell'arte (**Decreto n. 37/2008**)”.

“Gli impianti oggetto del presente decreto devono essere installati a regola d'arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili (**Decreto 20.12.2012**)”.

- **AL TERMINE DEI LAVORI L'IMPRESA SPECIALIZZATA DEVE PRODURRE LA CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI REALIZZATI.**
- **La documentazione di fine lavori che l'impresa deve produrre al Committente è regolamentata dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e dall'allegato II del D.M. 07.08.2012 e riguarda:**
 - la dichiarazione di conformità o di corretta installazione dell'impianto;
 - il progetto completo a firma di tecnico abilitato o di professionista antincendio;
 - il disegno di "come costruito";
 - la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati;
 - il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

"OGGI IL 70% DEGLI IMPIANTI IN FUNZIONE HANNO DOCUMENTAZIONE MANCANTE, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O DOCUMENTAZIONE ERRATA".

• PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Riferimenti: Decreto n. 37/2008 Art. 7 – Decreto 07.08.2012 Allegato II Punto 3 - Decreto 20.12.2012 Allegato Punto 3.2

Impianti realizzati secondo norme nazionali o europee

“Per gli impianti ricadenti nel Decreto n. 37/2008 e successive modificazioni la documentazione da presentare è costituita da una Dichiarazione di conformità, resa ai sensi dell’art. 7 del citato decreto, a firma dell’installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell’impianto. Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d’uso e manutenzione dell’impianto (**Decreto 07.08.2012 e Decreto 20.12.2012**). In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita da certificazione a firma di professionista antincendio, di rispondenza e corretto funzionamento dell’impianto. Tale certificazione è corredata da schema dell’impianto come realizzato, dal rapporto di verifica delle prestazioni e funzionamento, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l’uso e la manutenzione dello stesso impianto” (**Decreto 07.08.2012**).

PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Riferimenti: Decreto n. 37/2008 Art. 7 – Decreto 07.08.2012 Allegato II Punto 3 - Decreto 20.12.2012 Allegato Punto 3.2

Impianti realizzati secondo norme nazionali o europee

Per gli impianti non ricadenti nel Decreto n. 37/2008 e successive modificazioni la documentazione da presentare è costituita dalla Dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento, dal progetto e dagli allegati obbligatori, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto a firma di professionista antincendio **(Decreto 20.12.2012)**".

"Per gli impianti privi della Dichiarazione di conformità e della Dichiarazione di corretta posa realizzati prima dell'entrata in vigore del Decreto 20.12.2012 (la documentazione da presentare è costituita) dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto resa da un professionista antincendio **(Decreto 20.12.2012)**".

NB: Gli allegati devono essere consegnati al committente e tenuti a disposizione delle autorità competenti per gli eventuali controlli.

- **PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI**

Riferimenti: Decreto n. 37/2008 Art. 7 – Decreto 07.08.2012 Allegato II Punto 3 - Decreto 20.12.2012 Allegato Punto 3.2

Impianti realizzati secondo norme internazionali

“Per gli impianti ricadenti nel Decreto n. 37/2008 e successive modificazioni la documentazione da presentare è costituita dalla Dichiarazione di conformità, dal progetto e dagli allegati obbligatori, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto a firma di professionista antincendio.

NB: Gli allegati devono essere consegnati al committente e tenuti a disposizione delle autorità competenti per gli eventuali controlli.

- Gli impianti antincendio, realizzati secondo “la regola dell’arte”, devono essere mantenuti efficienti nel tempo.
- Una buona manutenzione è quindi un investimento continuo, in grado di garantire il “livello di sicurezza” progettato.



- La legislazione vigente ne rimarca l'importanza:
 - ✓ Art. 4 DM 10/03/1998 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
 - ✓ Art. 8 Decreto n. 37/2008 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.
 - ✓ Allegato IV Cap. 4 - Misure contro l'incendio e l'esplosione Comma 4.1.3 del D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008.
 - ✓ Art. 6 DPR n. 151/2011 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.
 - ✓ Norme di esercizio contenute nelle Norme di legge specifiche per: alberghi, edifici pregevoli per arte e storia, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi e scuole.
 - ✓ Art. 2.3 Allegato DM 20/12/2012 – Esercizio e manutenzione.

La manutenzione degli impianti antincendio è sempre regolamentata dalle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali già citate:

- **Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).**
- **Norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).**
- **Norme UNI EN (Norme normalizzate europee recepite da UNI).**
- **Specifiche Tecniche UNI CEN/TS o Rapporti Tecnici UNI CEN/TR.**
- **Norme NFPA (National Fire Protection Systems).**
- **Regolamenti internazionali FM (Factory Mutual).**



“Manutenzionare” nel tempo gli impianti antincendio costruiti a “regola d’arte” significa garantire al Committente, all’Asseveratore* e all’Ente di controllo che gli apprestamenti sono sempre:



- **FUNZIONANTI**: che funzionano.
- **FUNZIONALI**: che adempiono alle funzioni per cui sono stati costruiti.
- **EFFICIENTI**: che rispondono pienamente alle loro funzioni e ai loro compiti.


NB: Il Professionista “assevera” la funzionalità e l’efficienza degli impianti antincendio installati, sia in fase di SCIA che di rinnovo periodico.

Per meglio comprendere il mondo della manutenzione antincendio l'Associazione di Categoria ha predisposto delle Linee Guida, che possono essere di valido aiuto, scaricabili dal sito www.uman.it



Inoltre:

- **Sono state allestite le Linee Guida per la manutenzione degli estintori, degli idranti e delle porte tagliafuoco.**



NB:

- **Sono in fase di allestimento le Linee Guida per la predisposizione delle Specifiche degli Impianti.**



DOMANDE

***GRAZIE PER
L'ATTENZIONE***